

ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno 2017, il giorno ventidue del mese di settembre viene redatto il presente atto di transazione, in 3 originali, da valere ad ogni effetto di legge

tra


la **Giafra s.r.l.** (Partita Iva 02101790786), con sede in Cosenza, Corso Mazzini n. 166, che interviene per il tramite del legale rappresentante pro tempore, Ing. Francesco Mollo (Cod. Fisc. MLLFNC62R30D086M), rappresentata ed assistita, ai fini del presente atto, dall'Avv. Maria Giuseppina Amendola (Cod. Fisc. MNMGS7154D086N)

e

il Comune di Rocca Imperiale (Partita Iva 01498550787), con sede in Rocca Imperiale alla Via Castello Aragona, che interviene per il tramite dell'**Avv. Giuseppe Ranù**, Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato ed assistito, ai fini del presente atto, dall'Avv. Giovanni Spataro (Cod. Fisc. SPTGNN63M12D086T)

PREMESSO CHE

- Con domanda di arbitrato del 27.10.2016, notificata al Comune di Rocca Imperiale ed alla Camera Arbitrale istituita presso l'ANAC, la Giafra srl chiedeva la risoluzione del contratto di appalto Rep. N. 478, registrato all'Agenzia delle Entrate - in data 27.12.2010 al n. 392 - Serie 1^, relativo alla "costruzione di una cantina di vinificazione nell'area P.I.P. del Comune di Rocca Imperiale", per inadempimento della stazione appaltante; la condanna al risarci-



mento dei relativi danni, quantificati nella misura di € 367.402,74, oltre la corresponsione degli interessi di mora e la rivalutazione monetaria.

- Alla domanda di arbitrato, si opponeva il Comune di Rocca Imperiale, contestando in toto ed in singulis le pretese e concludendo per il rigetto della domanda di arbitrato.
- A seguito di reiterati incontri e valutato l'interesse alla celere conclusione dei lavori e ad evitare la vertenza così incardinata, sulla scorta dei presupposti fattuali suindicati, le parti innanzi citate, con la volontà di addivenire ad un accordo transattivo, hanno proposto e convenuto reciproche concessioni con la stipula del presente accordo.

Quanto sopra premesso e ritenuto, le parti convenute


STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2

Il Comune di Rocca Imperiale, per il tramite del Sindaco, legale rappresentante p.t., all'esito della compiuta istruttoria in atti, si obbliga a corrispondere in favore della Giafra s.r.l., a definizione della vicenda contenziosa indicata in premessa, la complessiva somma di € 35.000,00 (trentacinquemila/00), da corrispondere in due soluzioni di pari importo (17.500,00 cad.), di cui la prima entro 30 giorni dalla sot-



toscrizione della presente transazione e la seconda da liquidare entro e non oltre il 31 gennaio 2018, con specifica imputazione di bilancio.
La Giafra s.r.l., accetta di ricevere gli importi sopra citati.

ARTICOLO 3

La Giafra s.r.l. si obbliga altresì a proseguire e completare i lavori, secondo la perizia di variante in corso di approvazione da parte del Comune di Rocca Imperiale (ed allegata al presente atto, per formarne parte integrante). Il Comune di Rocca Imperiale contestualmente si obbliga ad approvare la perizia di variante succitata. Le lavorazioni di cui alla perizia di variante non formano oggetto della somma concordata all'art 2 e, pertanto, per la regolamentazione dei rapporti tra parti, in caso di inadempimento, si rinvia a quanto previsto dalla legge in materia.


ARTICOLO 4

Le parti convengono di prorogare il termine di conclusione dei lavori previsto nel citato contratto di appalto, come integrati con il presente atto, di ulteriori 150 giorni, decorrenti dalla data del verbale di ripresa dei lavori.

ARTICOLO 5

Le parti intendono riconoscere reciproche concessioni. Più in particolare, la Giafra srl dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, alla sopra ricordata domanda di arbitrato ed a ogni pretesa ivi contenuta.

Il Comune di Rocca Imperiale, per l'effetto, accetta la rinuncia suin-




dicata, valutata, all'esito di congrua istruttoria tecnica e contabile,
vantaggiosa per l'ente.

ARTICOLO 6

Il presente atto transattivo è sottoscritto per rinunzia al beneficio della
solidarietà professionale, ex art. 68 legge professionale forense (R.D.L.
1578/1933), anche dagli avv.ti Maria Giuseppina Amendola e Gio-
vanni Spataro.


Letto, approvato e sottoscritto.

Ing. Francesco Mollo:




GIAFRA s.r.l.
L'Amministratore

Avv. Giuseppe Ranù:



Avv. Maria Giuseppina Amendola:



Avv. Giovanni Spadaro:

